

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1036

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FELISSARI, TATTARINI, NARDONE, OLIVERIO, STANISCIÀ, MONTECCHI, VISANI, LARIZZA, ABATERUSSO, INNOCENTI, CAMPATELLI, VANNONI, GUIDI, EVANGELISTI, GIANNOTTI, SERAFINI, RONZANI, LETTIERI, GRILLI, STRADA, DE SIMONE, MELILLA, LORENZETTI PASQUALE, PETROCELLI, PERINEI, SORIERO, FREDDA, COSTANTINI, SITRA**

Norme per lo sviluppo dei territori montani

*Presentata il 17 giugno 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge n. 142 del 1990 definisce un ruolo fortemente propulsivo degli enti locali e delle comunità montane nel sistema autonomista e regionalista; la fase attuale del processo di riforma istituzionale può fornire un'ulteriore, concreta occasione di affermazione del ruolo del governo regionale e locale. La valorizzazione di questo ruolo di governo è condizione determinante per produrre una nuova fase dello sviluppo che riesca a saldare aree forti e aree deboli, peculiarità locali e disegno regionale e nazionale, per recuperare gli squilibri del passato e la crescita di marginalità delle zone di collina e di montagna.

La scelta del governo locale e l'assunzione del territorio montano come risorsa nazionale, come presidio indispensabile di valori ambientali, sociali, culturali e produttivi sono i cardini portanti di questa proposta di legge.

La crescita qualitativa di un'economia come quella montana ha bisogno di logiche operative finalizzate ad integrare il ruolo e l'incidenza della questione ambientale con quella sociale in uno sforzo continuo di conciliazione verso uno sviluppo sostenibile di tutela della biodiversità, delle ragioni della natura e dello sviluppo delle attività umane.

La mancata acquisizione di queste scelte d'indirizzo ha prodotto nel tempo le condizioni di marginalità istituzionale, culturale, politica dello sviluppo; le condizioni di frammentazione del territorio producendo logiche assistenziali che hanno aggravato tutte le condizioni e ampliato il degrado di vaste aree del Paese.

Tutto ciò rende evidente quanto siano indispensabili e non più rinviabili una politica organica e una corrispondente legge-quadro che assicurino alle amministrazioni pubbliche locali le condizioni idonee per governare dignitosamente non solo il presente, ma anche le prospettive di progresso nel territorio montano. Nasce da ciò l'opportunità inderogabile di elaborare una legge nazionale che inquadri globalmente la questione-montagna, che risolva e valorizzi le diverse identità che la compongono e che apra un chiaro e costruttivo rapporto con le politiche comunitarie in questo settore.

L'originalità e la forza della cultura locale, gli usi e i costumi tradizionali, gli insediamenti umani, le colture produttive e gli allevamenti zootecnici tipici costituiscono risorse primarie, elementi essenziali per un adeguato impegno in ambito politico, locale e nazionale, ai fini di una inversione di tendenza nella conoscenza del problema e della messa in atto di azioni coerenti per risolverlo.

Il benessere in montagna, laddove è realtà, lo si deve all'incrociarsi del « buon governo » locale con la capacità straordinaria della gente locale di sopravvivere pur nell'isolamento. Servono, allora, collegamenti che agevolino l'accesso alle valli e favoriscano la fruizione dei servizi comunali. Vanno riqualificati i nuclei storici e i borghi rurali per ridestare e attualizzare modernamente significati esistenziali. Si recupera, con essi, il valore montagna nel suo insieme di civiltà e di *habitat* mediterraneo, di valore locale e nazionale allo stesso tempo. Da ciò la necessità: di ritemperare l'azienda agricola quale perno della valorizzazione ambientale, quale modello di formazione umana e professionale, anche mediante una amplificazione del *part-time* familiare; di dare forza e

sostegno ad altri livelli di attività, anche affermando la potenzialità di risorse umane e materiali nell'artigianato e del turismo.

Se per un verso non si vuole e non si deve ripercorrere la strada di uno sviluppo consumistico indiscriminato, d'altro canto non si vuole e non si può restare fuori della storia. Pena una definitiva esclusione dai processi produttivi, con conseguente danno all'economia nazionale, dovendosi privare, nel suo cammino verso l'Europa, del 65 per cento del territorio.

La costituzione di un fondo finanziario nazionale con iniziali funzioni di volano attuativo della legge dovrebbe essere corredata da alcuni criteri e parametri che ne selezionino la spesa:

a) agevolare finanziariamente gli insediamenti produttivi che operano su risorse e vocazioni locali;

b) dare priorità al carattere ecologico del progetto;

c) dare priorità alle aziende agricole il cui piano di sviluppo interagisce con il piano di bacino idrografico;

d) legare le erogazioni finanziarie del fondo nazionale alla pianificazione regionale, alla strumentazione urbanistica comunale e al piano di sviluppo della comunità montana;

e) agevolare i progetti di sviluppo sociale ed economico.

Per migliorare la qualità della vita in montagna, il reddito da solo non basta, come non è bastato l'assistenzialismo: affiancati alla sicurezza del reddito, con indissolubile complementarietà, devono essere assicurati i servizi, pure di qualità, e conseguentemente, una vera autonomia di governo locale.

L'esodo dalla montagna non è stato recuperato come fenomeno di squilibrio nazionale, anche se tendenzialmente si è attenuato. La montagna è spesso vista, limitatamente, come ambiente destinato all'ossigenazione e al tempo libero degli « abitanti di città ». Una camera di com-

pensazione delle tensioni accumulate nei caotici centri delle produzioni industriali e tecnologiche.

L'ospitalità turistica come risposta a questo bisogno può anche essere un « mestiere » e rappresentare una sicura fonte di reddito, ma non è sufficiente, nella sua parzialità, a prefigurare ragioni di permanenza per i giovani che nascono in montagna e che continuano, irresistibilmente, ad essere attratti dai poli metropolitani.

Come, allora, impedire che una incrinatura generazionale si dispieghi in frattura di civiltà? Con quali concezioni culturali supportare la legge quadro per la montagna? Su quali argomentazioni politiche basare un confronto di interdipendenza territoriale? Con quali strumenti tecnico-progettuali applicare la legge? Con quali parametri sociali e finanziari intervenire?

Nella misura in cui gli amministratori pubblici e l'intelligenza collettiva della montagna riusciranno a formulare risposte a questi quesiti, i giovani concorreranno all'evolvere del loro *habitat*, con sentita spinta ideale e con profusione di energie.

L'esodo degli anni '50-'70, oltre al degrado generale, provocò un depauperamento intellettuale e un calo delle professionalità, con conseguente scadimento dei servizi, innestando una spirale al ribasso che fece scendere a livelli larvali i connotati di molte aggregazioni sociali montane.

La linfa fresca ed energetica che scendeva dalla montagna assolve ad un ruolo ricostituente per le zone di pianura. Nell'ultimo decennio si sono evidenziati segnali di ripresa che hanno prodotto un clima di aspettativa ma, se questo non viene sbloccato con atti di valore esistenziale e non soltanto economico, voluti e indirizzati dallo Stato, i prati e i boschi delle valli diverranno il giardino di case delle città, magari tanto opulente da pagarsi i giardinieri. Il tutto però con una logica di subalternità culturale, che sarebbe inaccettabile per un giovane.

Si può essere favorevoli anche alla estensione del *part-time*, non però rici-

clando il pendolarismo. Occorre invece impiantare la stanzialità delle professioni.

Ogni sforzo va calcolato sulla meticolosa riutilizzazione funzionale di ciò che, in montagna, si è conservato. Non un recupero fine a sé stesso ma riproposizione moderna e « giovane » di una millenaria civiltà, rivolta alle nuove generazioni e a beneficio dell'intero Paese.

In questa sfera di considerazioni generali vale la pena trattare, almeno schematicamente, la montagna da tre « crinali »: Alpi, Appennino e isole. Alla diversità geologica, geomorfica e geografica corrispondono differenziate dinamiche e comportamenti sociali interni ma anche rivolti verso l'esterno.

Le Alpi sono la grande frontiera aperta e vocata naturalmente alle prospettive europee. Una catena montuosa i cui modelli di sviluppo sono già prefigurati e direttamente intersecati con gli orientamenti economici delle nazioni limitrofe.

Altra cosa è l'Appennino: una vera e propria spina dorsale dello stivale italiano, divisa in tutta la sua estensione da mille costumi di vita, con toni alti e bassi di sviluppo, da legislazioni regionali differenziate: ma a ben guardare e a dispetto delle superficiali attenzioni e conoscenze che se ne hanno, l'Appennino è l'area europea che, con mille colori, ci ha tramandato in modo vitale i caratteri più genuini della civiltà mediterranea. Una politica ripropositiva dei temi di civiltà dell'Appennino è una politica unificante il territorio nazionale. E ce n'è bisogno.

Vi è poi la terza montagna: quella delle isole maggiori che evocano una duplice marginalità che rischia una lontananza preconcepita, che va considerata come primo impatto da risolversi con ancora maggiore attenzione nazionale, pur esaltando il ruolo dell'amministrazione regionale.

Finché la montagna non diventa questione nazionale al pari delle aree metropolitane, le emergenze, i valori ambientali e civili, le potenzialità di cui è portatrice saranno penalizzate da flussi finanziari occasionali di stampo assistenzialistico. Si

tratta di una realtà per certi versi a sé stante ma che non fuoriesce dai destini più complessivi dell'Italia.

Qualora la montagna si trasformasse esclusivamente in affare economico e finanziario, favorite sarebbero le tentazioni colonizzatrici, non esclusa quella della criminalità organizzata. Essa, o sarà ecosistema di convivenza e di progresso civile oppure non converrà che sia, se non come suolo di circoscritto uso ambientale e, quindi, di subalternità sociale. Ma per raggiungere questo risultato non c'è bisogno di una legge apposita.

I presentatori di questa proposta di legge hanno raccolto il lungo lavoro e il dibattito svoltosi attorno a questi problemi nel corso della X legislatura con particolare riferimento all'elaborato disposto dal Consiglio consultivo per la montagna presieduto dal professor C. Barberis.

Negli articoli da 1 a 5, in coerenza con la legge n. 142 del 1990 si valorizza il comune come ente primario di governo e la strumentazione urbanistico-territoriale regionale e locale come indicativa dei raccordi progettuali e finanziari. La comunità montana viene proposta come ente primario attuatore della politica della montagna e come istituzione strumentale specializ-

zata di supporto all'opera di governo del comune. Si fa conto positivamente sulle diversità territoriali, sulle articolate esperienze amministrative e di partecipazione sociale, contando su un uso dell'apporto pubblico tramite selezionati progetti di sviluppo e accordi di programma impegnati sulle risorse locali in un rapporto stimolatore pubblico-privato.

All'articolo 6 si presta una particolare attenzione al ruolo dell'azienda agricola, al piano di sviluppo aziendale anche come perno nella politica di valorizzazione ambientale nel rispetto dei principi di interdipendenza territoriale.

All'articolo 7 si pone l'accento sulle questioni inerenti alla tutela del territorio, all'articolo 9 sulla gestione del patrimonio forestale, all'articolo 13 sulla tutela dei prodotti tipici; agli articoli 8, 10, 11, 12 e 15 si tratta il recupero dei centri e nuclei storici e dei caseggiati rurali di particolare pregio, si pongono le questioni del sostegno all'insediamento nelle zone montane e degli incentivi per la promozione di attività produttive e per l'innovazione.

All'articolo 14 si assegna un particolare ruolo alla dotazione dei servizi a rete.

Gli articoli da 16 a 18 affrontano la questione delle agevolazioni fiscali.

## PROPOSTA DI LEGGE

## CAPO I.

PRINCIPI GENERALI  
E NORME ORGANIZZATIVE

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, promuove interventi finalizzati alla tutela, alla valorizzazione ed alla crescita dei territori montani.

2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, le comunità montane e la Comunità economica europea (CEE) concorrono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla definizione degli interventi che consentano il superamento degli attuali squilibri territoriali e la realizzazione di una fase nuova di sviluppo ecocompatibile, integrato sul piano regionale e nazionale.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai territori montani classificati ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Le finalità di cui alla presente legge si realizzano attraverso l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Le regioni determinano, d'intesa con gli enti locali e con le comunità montane, la necessaria disciplina di raccordo fra la normativa generale e quanto disposto al comma 4.

## ART. 2.

*(Fondo nazionale per la montagna).*

1. È istituito il Fondo nazionale per la montagna, di seguito denominato « Fondo », per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1.

2. Il Fondo è alimentato:

a) dalle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 20;

b) da dotazioni finanziarie destinate dalla CEE ad interventi nelle aree di cui al comma 3 dell'articolo 1;

c) da una quota annuale pari al 15 per cento delle risorse del fondo investimenti della Cassa depositi e prestiti, da destinare ad investimenti produttivi;

d) da una quota di riserva pari al 15 per cento dei fondi stanziati per il finanziamento delle leggi di spesa per il sostegno all'occupazione, allo sviluppo e all'innovazione della piccola e media impresa, dell'artigianato, del turismo e del commercio;

e) da una quota di riserva pari al 15 per cento dei fondi stanziati per il finanziamento delle leggi di spesa finalizzate al sostegno dell'agricoltura.

3. Il Fondo è utilizzato, compatibilmente con le procedure previste dai regolamenti comunitari, unitamente ai fondi della CEE, ai fondi regionali, degli enti locali e delle comunità montane, per la realizzazione di:

a) progetti predisposti sulla base di accordi e contratti di programma;

b) progetti di sviluppo delle comunità montane e delle regioni;

c) progetti integrati predisposti dalle comunità montane d'intesa con soggetti pubblici e privati.

4. Gli stanziamenti del Fondo sono attribuiti direttamente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Il Ministro del tesoro, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, fissa i criteri di ripartizione attraverso i quali, con delibera del Comitato interministeriale per la

programmazione economica (CIPE), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, si procede all'assegnazione delle quote previste del Fondo.

6. Le regioni, nei successivi sessanta giorni, provvedono all'erogazione dei fondi di cui al comma 5 alle comunità montane secondo i programmi presentati.

7. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali.

#### ART. 3.

*(Norme speciali per la montagna nell'ordinamento della finanza locale).*

1. I maggiori oneri cui devono fare fronte gli enti locali operanti in montagna sono compensati, ai sensi dell'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dalla Cassa depositi e prestiti che concede ai comuni montani mutui, con ammortamento a totale carico dello Stato, finalizzati alla realizzazione di acquedotti, infrastrutture primarie, sistemi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di depurazione delle acque nonché sistemi di alimentazione energetica alternativa per usi civili e produttivi.

#### ART. 4.

*(Coordinamento delle finalità e degli interventi).*

1. Il coordinamento delle finalità di cui all'articolo 1 e la verifica dei risultati è affidata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministeri interessati e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Ai fini di cui al comma 1 il Presidente del Consiglio dei ministri promuove una sessione annuale nella quale:

a) sono analizzate e verificate le problematiche ambientali e socio-produttive

dei territori montani, anche attraverso il coinvolgimento dei principali soggetti nazionali, istituzionali e privati, erogatori di pubblici servizi;

b) vengono formulati indirizzi per la definizione di progetti in ordine all'assetto territoriale dei servizi pubblici erogati nelle aree montane.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei risultati della sessione di cui al comma 1, presenta al Parlamento una relazione sulla situazione economica e sociale della montagna.

#### ART. 5.

*(Gestione comunitaria  
di beni collettivi agro-silvo-pastorali).*

1. Le organizzazioni, anche unite in comunanze costituite fra famiglie residenti in una determinata comunità montana per la gestione e il godimento in comune di beni immobili agro-silvo-pastorali di proprietà collettiva inalienabile, indivisibile ed inusucapibile, al fine di conservare e migliorare il patrimonio comune, valorizzandone le potenzialità produttive e di tutela ambientale, hanno personalità giuridica di diritto privato.

2. Rientrano tra le organizzazioni di cui al comma 1, e come queste possono beneficiare degli interventi previsti per le società cooperative e non sono soggette alla disciplina degli usi civici, anche le comunioni familiari montane di cui all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le altre regole cadorine di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, e le associazioni di cui alla legge 4 agosto 1894, n. 397.

3. Il presidente della giunta regionale competente per territorio provvede, con proprio decreto, al riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni di cui ai commi 1 e 2, previa verifica, entro tre mesi dalla presentazione della relativa domanda, della sussistenza dei presupposti di legge in ordine ai nuclei familiari aventi diritto a far parte delle



organizzazioni medesime e ai beni oggetto della gestione comunitaria, in quanto rientranti nell'antico patrimonio comune e assoggettati al regime di cui al comma 1.

4. Ferma restando l'autonomia statutaria delle organizzazioni di cui al comma 1, rette anche da antichi laudi, statuti e consuetudini, se non incompatibili con la normativa vigente in materia, spetta alla regione disciplinare con proprie norme a tutela dell'interesse pubblico connesso alla conservazione e gestione dei beni comunitari:

a) le condizioni per poter fruire, caso per caso, di beni comuni di modesta entità per attività diverse da quelle agrosilvo-pastorali, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza forestale;

b) le garanzie per la partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti da tutte le famiglie stabilmente residenti nel territorio sede della organizzazione;

c) le forme specifiche di vigilanza sulla gestione e di controllo sulle deliberazioni delle organizzazioni concernenti il riconoscimento del diritto dei nuclei familiari a farne parte, fermo restando il disposto dell'articolo 23 del codice civile;

d) le modalità e i limiti del coordinamento tra organizzazioni comunitarie, comuni e comunità montane, garantendo comunque appropriate forme sostitutive di gestione dei beni in proprietà collettiva in caso d'inerzia o impossibilità di funzionamento delle organizzazioni comunitarie, nonché allorquando tali organizzazioni non provvedano agli adempimenti previsti dal presente articolo.

5. Fino all'entrata in vigore delle norme regionali di cui al comma 4, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto con essa compatibili.

6. Salvo quanto previsto al comma 5, sono abrogati:

a) il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104;

b) la legge 6 ottobre 1967, n. 957;

c) gli articoli 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

#### ART. 6.

*(Funzione sociale, produttiva e di valorizzazione ambientale dell'azienda agricola).*

1. Il piano di sviluppo aziendale ed interaziendale è lo strumento fondamentale per lo sviluppo e per le iniziative di tutela e di valorizzazione ambientale.

2. Il Fondo garantisce agevolazioni finanziarie alle aziende agricole il cui piano di sviluppo:

a) promuova la produzione di colture e di allevamenti zootenici di tipicità zonale;

b) interagisca con i piani di bonifica di bacino idrografico e con gli interventi progettuali di forestazione;

c) promuova progetti finalizzati alla salvaguardia delle biodiversità vegetali e animali dei territori interessati.

3. Il Fondo assicura agevolazioni finanziarie per la costruzione e la ristrutturazione di case rurali per residenti che svolgono attività agricola anche in forma di lavoro a tempo parziale, singolo o familiare e per fini di turismo rurale e di agriturismo.

4. Il Fondo assicura altresì agevolazioni finanziarie e fiscali per il riordino e la ricomposizione fondiaria dell'azienda agricola.

#### CAPO II.

#### INTERVENTI SPECIALI

#### ART. 7.

*(Tutela del territorio).*

1. Il Fondo, al fine di garantire le condizioni per uno sviluppo sostenibile,

destina risorse finanziarie, coordinate con gli interventi di cui ai regolamenti (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 e n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, per:

a) l'assetto idrogeologico, la sistemazione idraulica forestale, l'uso plurimo delle risorse idriche, coordinati con i piani di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;

b) la tutela del paesaggio rurale e montano;

c) il recupero funzionale a scopi abitativi turistici e culturali dei centri storici, dei borghi rurali e delle case sparse di particolare valore storico e architettonico.

#### ART. 8.

*(Incentivi per l'insediamento  
in zone montane).*

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e comunque riservando in tale contesto il 15 per cento dei finanziamenti ai territori montani, le regioni riconoscono un premio di insediamento ai cittadini residenti in comuni non montani che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale in un comune montano. Il premio è costituito, per coloro che vendono o affittano per la durata minima di cinque anni l'alloggio in cui avevano la residenza legale e la dimora abituale negli ultimi tre anni, da una parziale riduzione degli interessi per il mutuo eventualmente acceso per l'acquisto o per la costruzione della nuova abitazione, nonché da un contributo in conto capitale fino al 30 per cento del costo documentato del restauro, qualora si tratti di abitazione preesistente bisognosa di opere di riassetto; tale contributo è cumulabile con la parziale riduzione degli interessi di cui sopra.

2. I beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1 sono tenuti al rimborso del premio qualora trasferiscano la propria residenza e dimora abituale in altro comune non montano prima che siano trascorsi dieci anni.

3. Al fine di contribuire a sostenere l'effettiva residenzialità in montagna le regioni possono inoltre:

a) erogare incentivi economici per la conservazione, il restauro e il recupero funzionale del patrimonio edilizio rurale montano;

b) erogare incentivi per insediamenti speciali di ordine sociale, culturale e scientifico;

c) definire appropriate procedure affinché i comuni montani, in attuazione di quanto previsto dal capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'adozione di provvedimenti in materia edilizia che richiedono una pluralità di determinazioni e di pareri, possano semplificare modalità e tempi dell'azione amministrativa.

4. Nell'ambito delle aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente concernenti la manutenzione straordinaria, il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché le opere interne di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non sono soggetti a preventiva autorizzazione da parte dell'autorità preposta alla tutela dei vincoli, sempre che non comportino modifiche al volume, alla superficie coperta, alla destinazione d'uso delle costruzioni ed alle loro originarie caratteristiche costruttive ed architettoniche. Le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono le modalità e i criteri cui dovranno attenersi i comuni per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni.

#### ART. 9.

*(Gestione del patrimonio forestale).*

1. La comunità montana può promuovere, all'interno di determinati ambiti

territoriali, la costituzione di aziende, consorzi, associazioni di braccianti e agricoltori ai quali affidare compiti di miglioramento, manutenzione e gestione del patrimonio forestale.

2. Gli organismi associativi di cui al comma 1 godono di un contributo finanziario per l'avviamento aziendale tramite apposita convenzione pluriennale stipulata con la comunità montana al cui piano di sviluppo i progetti di forestazione fanno capo.

#### ART. 10.

*(Sostegno alle innovazioni produttive).*

1. Sono riservati incentivi finanziari alle aziende dei settori produttivi primario, secondario e terziario che, singolarmente o in forma associata, abbiano intenzione e necessità di qualificare le loro produzioni tramite l'impiego di tecnologie avanzate.

2. Sono previsti, in coerenza con quanto previsto al comma 1, benefici finanziari per la costituzione di organismi associati a carattere misto, pubblico e privato, per la ricerca di mercato, per il servizio alle aziende e per la realizzazione di progetti di qualificazione specialistica di quadri tecnici, occorrenti a processi di produzione a tecnologia avanzata.

#### ART. 11.

*(Promozione dell'imprenditorialità giovanile).*

1. Le disposizioni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, si applicano anche ai territori montani non ricadenti nelle delimitazioni di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. I criteri unitari e le modalità applicative per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 sono definiti nell'ambito delle procedure previste dall'articolo 4 e deliberati dalle regioni interessate.

3. Le regioni e la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e modificata ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 aprile 1949, n. 165, al fine di favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, agevolano le operazioni di acquisto di terreni da parte di coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto ed i quaranta anni, residenti in comuni montani, dando ad essi preferenza, sino alla concorrenza del 30 per cento, nella ripartizione rispettivamente dei fondi destinati alla formazione della proprietà coltivatrice e delle disponibilità finanziarie annuali.

4. Le comunità montane, avvalendosi della collaborazione delle associazioni delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali e d'intesa con esse, possono istituire agenzie per l'orientamento giovanile al lavoro e alle nuove professionalità, nei territori montani di competenza.

#### ART. 12.

*(Incentivi per la formazione di specialisti del territorio montano).*

1. Ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le regioni e gli enti interessati, d'intesa con le università e gli istituti di istruzione superiore, possono promuovere, mediante accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in collaborazione con gli analoghi organismi degli altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, la formazione e l'aggiornamento di specialisti ed operatori del territorio montano utilizzando anche le risorse finanziarie del Fondo messe a disposizione delle regioni.

2. In armonia con le finalità di cui alla presente legge, agli istituti di ricerca pubblici e privati che decentrino la loro sede in territorio montano e che in esso intraprendano la loro attività, le regioni possono concedere particolari agevolazioni.

ART. 13.

*(Tutela dei prodotti tipici).*

1. Al fine di tutelare l'originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani, attraverso la valorizzazione delle produzioni che sono o possono essere rese oggetto di denominazione di origine, è istituito, nell'ambito della legislazione vigente relativa alla regolamentazione delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), l'albo dei prodotti tipici di montagna, autorizzati ad utilizzarne il marchio « Montagna », da attribuire alle sole produzioni agro-alimentari originarie nei territori montani, per quanto riguarda sia la fabbricazione sia la provenienza della materia prima.

2. Le produzioni di cui al comma 1 possono utilizzare il marchio « Montagna » anche qualora siano aggregate ai più vasti comprensori di consorzi tutela.

3. Le richieste di iscrizione all'albo di cui al comma 1 seguono la procedura prevista dalla legislazione vigente in materia.

ART. 14.

*(Organizzazione dei servizi pubblici delle regioni e dello Stato nelle aree montane).*

1. Lo Stato e le regioni riorganizzano i loro apparati tecnici per garantire una migliore efficienza e qualità dei servizi nelle aree montane, facendo riferimento ai piani e ai progetti di sviluppo socio-economico elaborati ed approvati dalle comunità montane.

2. Le comunità montane ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, in accordo con i comuni e le province individuano nuovi e più adeguati modelli organizzativi e di servizi a rete con particolare riferimento ai seguenti settori:

a) scuole, trasporti scolastici e formazione professionale;

b) servizi informativi di collocamento al lavoro e alla prima occupazione;

c) servizio esattorie comunali, tramite convenzioni specifiche con sportelli bancari locali;

d) servizi di informatizzazione;

e) strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali degli enti locali di tutela ambientale del territorio;

f) raccolta e sistemi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

g) servizi sociali per anziani con lo scopo di garantire la permanenza nelle aree montane;

h) strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani.

#### ART. 15.

*(Autoproduzione di energia e benefici in campo energetico).*

1. I comuni montani, i loro consorzi e le comunità montane, anche attraverso la costituzione di aziende speciali o di società per azioni ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, possono promuovere, compatibilmente con le caratteristiche ambientali, la costruzione e la gestione di centraline idroelettriche nonché di impianti per l'utilizzazione di altre energie rinnovabili nel rispetto delle condizioni, dei limiti e delle modalità di utilizzazione dell'energia stabilite dalle leggi 9 gennaio 1991, nn. 9 e 10.

2. Per il finanziamento delle opere di cui comma 1, ivi comprese le spese per l'allacciamento alla rete a media tensione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica



(ENEL), le regioni concedono contributi in conto capitale ovvero agevolazioni sui mutui contratti.

3. Ai residenti nei territori montani è concessa, sia per consumi domestici sia per consumi derivanti da attività produttive, una riduzione sul sovrapprezzo termico per i diversi usi, commisurata al disagio ambientale. Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) determina la misura di tale riduzione.

4. Nell'ambito delle procedure di attuazione del piano energetico nazionale, ai sensi delle leggi 9 gennaio 1991, nn. 9 e 10, le regioni promuovono l'adeguamento, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei disciplinari in atto con l'ENEL e con i concessionari di derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica, allo scopo di verificare, tenendo anche conto delle prescrizioni di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, la corrispondenza tra quantità di acqua captata, modalità di captazione e impatto sull'ecosistema, con l'obiettivo di garantire un deflusso minimo vitale e l'uso plurimo delle risorse idriche.

### CAPO III.

#### AGEVOLAZIONI FISCALI

##### ART. 16.

*(Agevolazioni fiscali per interventi speciali).*

1. Alle opere, alle infrastrutture e ai lavori previsti nei progetti integrati e negli interventi speciali di carattere economico di cui alla presente legge, si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 4 per cento.

2. Gli interventi di cui al comma 1 godono delle agevolazioni disposte per le zone depresse del centro-nord di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

3. Gli atti di trasferimento di proprietà conclusi a scopo di ricomposizione fonda-

ria in zone montane sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.

4. Ai beni collettivi agro-silvo-pastorali siti in zone montane si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

#### ART. 17.

*(Agevolazioni fiscali in favore dei piccoli imprenditori commerciali).*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403, è inserito il seguente:

« 1-bis. L'opzione di cui al comma 1 si applica anche alle cessioni di beni e alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate a privati da parte di piccoli imprenditori operanti in comuni o in frazioni di comuni e borgate rurali con popolazione inferiore a 500 abitanti e che abbiano avuto per l'anno precedente un volume di affari assoggettato ad IVA non superiore a 40 milioni di lire ».

#### ART. 18.

*(Agevolazioni fiscali in favore dell'agriturismo).*

1. Gli imprenditori agricoli che esercitano nei territori montani attività agrituristiche ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, e che siano iscritti negli elenchi regionali di cui all'articolo 6 della medesima legge n. 730 del 1985, sono esonerati dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativamente a tali attività.

2. Le attività di cui al comma 1 sono considerate integrazione dell'attività agricola principale e, pertanto, rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura, ai fini di quanto disposto dall'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

## CAPO IV.

## NORME FINANZIARIE E FINALI

## ART. 19.

*(Atti di indirizzo e coordinamento  
per l'attuazione della legge).*

1. Fatte salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di loro esclusiva competenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini di una coordinata attuazione degli interventi per la montagna di cui al capo II, il Consiglio dei ministri delibera, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, atti di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni per esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obblighi comunitari.

## ART. 20.

*(Copertura finanziaria).*

1. Per gli interventi del Fondo è autorizzata la complessiva spesa di lire 3.600 miliardi, di cui lire 600 miliardi per l'anno 1992, lire 1.500 miliardi per l'anno 1993 e lire 1.500 miliardi per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.